



Integrated Management System for Official Controls IMSOC

IMSOC information
management system
for official controls
and its system
components

KHOURY

and Policy Officer

& Committees

Health and
Food Safety

27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1715 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2019****che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**IMSOC information management system
for official controls and its system components**

La base giuridica del regolamento di esecuzione IMSOC deriva dalla legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002], la normativa in materia di sanità animale [regolamento (UE) 2016/429], il normativa in materia fitosanitaria [regolamento (UE) 2016/2031], e il regolamento sui controlli ufficiali [regolamento (UE) 2017/625].

Il regolamento sui controlli ufficiali prevede che la Commissione europea, in collaborazione con i paesi dell'Unione europea, istituisca e gestisca un sistema informatico per il **trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)** per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=80734&parte=1%20&serie=null>

L'IMSOC ha il compito di digitalizzare i controlli sui documenti cartacei per concentrare le risorse sulle analisi in campo.

Non si tratta di un semplice software, ma di una nuova logica operativa che permetterà di collegare tra loro tutti i sistemi di controllo già esistenti nell'Unione, come il RASFF ([*Rapid Alert System for Food and Feed*](#)) e l'AAC ([*Administrative Assistance and Cooperation System*](#)) per le frodi alimentari o l'Europhyto per le piante.

L'IMSOC è un'evoluzione del sistema di tracciabilità dei documenti Traces, che esiste dal 2004, e si distingue perché digitalizza e integra i database UE esistenti, di cui alcuni di carta, e che servono alle autorità europee e nazionali per scambiarsi informazioni utili al contrasto delle frodi alimentari o della diffusione sul territorio comunitario di pericolosi parassiti come la Xylella.

Lo scopo del regolamento IMSOC è quello di:

riunire nello stesso atto tutte le disposizioni riguardanti il funzionamento dell'IMSOC e dei suoi quattro elementi di sistema;

stabilire norme per lo scambio di dati, informazioni e documenti tra gli elementi dell'IMSOC e, in alcuni casi, con altri sistemi quali i sistemi nazionali degli Stati membri, i sistemi di informazioni di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

L'IMSOC dovrebbe integrare i quattro sistemi informatici esistenti gestiti dalla Commissione:

- il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) stabilito dalla legislazione alimentare generale;
- il sistema per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali (ADIS) da istituire in base alla normativa in materia di sanità animale;
- il sistema per le notifiche e le segnalazioni della presenza di organismi nocivi (EUROPHYT) da istituire in base alla normativa in materia fitosanitaria;

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt_en

- il sistema TRACES (citato nel regolamento sui controlli ufficiali).

<https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/user-profile/index#!/>

https://ec.europa.eu/food/animals/traces/how-does-traces-work_en

Administrative Assistance and Cooperation System (AAC)

https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/ffn_en

Dal 2015, i membri della rete europea di frode alimentare si scambiano informazioni nell'ambito del sistema Administrative Assistance and Cooperation System (AAC). La AAC è un sistema informatico sviluppato e gestito dalla Commissione europea.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione specifica le nuove regole per il funzionamento del sistema di AAC nell'ambito del sistema generale di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

Il sistema AAC sarà completamente integrato nel sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi entro la fine del **2020**.

Fino al 14 dicembre 2019, il sistema di AAC ha funzionato su base volontaria per sospetti di frode. Nel 2019 sono state lanciate 292 richieste di cooperazione nell'ambito della AAC-Frode alimentare tra i membri della rete UE di frode alimentare e 70 direttamente dalla Commissione (156 nel 2016, 178 nel 2017, 239 nel 2018). Le richieste di assistenza e cooperazione riguardano tutte le categorie di prodotti.

TRACES

Decisione 2003/623/CE relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces

Creare il database unico e centrale Traces per il monitoraggio dei movimenti degli animali e dei prodotti di origine animale, così come dei prodotti biologici, dei prodotti della pesca, dei prodotti delle piante e prodotti fitosanitari nonché del legname provenienti dall'UE o da paesi terzi.

Le principali caratteristiche del sistema Traces sono:

- la trasmissione elettronica di informazioni;
- la gestione centralizzata dei dati normativi di riferimento;
- l'interoperabilità con gli altri sistemi d'informazione;
- il multilinguismo.

TRACES

Lo scopo del sistema Traces è:

- migliorare la quantità e la qualità delle informazioni sui movimenti di animali;
- migliorare gli scambi di informazioni tra autorità nazionali e dell'UE;
- realizzare un sistema di certificati veterinari elettronici che permetta alle imprese di reperire le informazioni on-line;
- gestire gli elenchi di stabilimenti di paesi non UE autorizzati ad esportare prodotti di origine animale nell'UE;
- gestire le spedizioni rifiutate alle frontiere dell'UE;
- concentrare i controlli sulla salute pubblica e animale e il benessere degli animali (soprattutto durante il trasporto, ecc.);
- centralizzare la valutazione del rischio potenziale di una epidemia;
- superare le difficoltà linguistiche rendendo più accessibili le informazioni relative ad altri paesi;
- inserire tutti gli operatori coinvolti creando un sistema di svolgimento per gli scambi di documenti tra imprese e autorità competenti.

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA (RASFF) art.50 REG.178/2002



sistema di allerta rapido comunitario classificato sotto l'acronimo Rasff (*Rapid alert system for food and feed*) è stato istituito fin dal 1992 con un'apposita direttiva e perfezionato nel corso di questi anni.

Oggi questo strumento di comunicazioni rapido fra i vari Stati membri è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela della salute del consumatore.

consente di notificare, in tempo reale, i rischi diretti e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti e quindi di adottare tempestivamente le opportune misure di salvaguardia.

Nell'anno 2019 sono pervenute 4000 notifiche di cui di cui 3506 hanno riguardato l'alimentazione umana (3622 nel 2018), 322 l'alimentazione animale (313 nel 2018) e 172 i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (138 nel 2018). Tra le notifiche ricevute, 478 (1385 anno 2018) si riferiscono ai Respingimenti ai confini (Border Reiection) seguite dalle notifiche di Allerta (Alert Notification) 1145 (1087 anno 2018), le restanti riguardano le information notifacation. Tra le information notification 852 sono state classificate come information for attention (665 anno 2018) e 525 come information for follow up (485 anno 2018).

REGOLAMENTO (UE) N. 16/2011 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2011****recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di

come un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti, ai materiali a contatto con gli alimenti o ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 o come un grave rischio per la salute umana, la salute animale o l'ambiente dovuto ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

- (5) È opportuno stabilire regole per consentire al RASFF di funzionare correttamente sia nei casi in cui è identificato un grave rischio secondo la definizione dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio di informazioni efficiente tra i membri della rete del RASFF. Le notifiche sono classificate in notifiche di allarme, notifiche di informazione e notifiche di respingimento alla frontiera per

Il flusso delle "allerte" deve garantire sia la completezza delle informazioni che la tempestività della comunicazione.

Si realizza con apposite procedure operative che prevedono:

- schede di notifica standard (completezza delle informazioni)
- uso della posta elettronica (tempestività della comunicazione).
- le notifiche vengono comunicate e condivise tra gli Stati membri via rete, in tempo reale.
- L'attività del sistema di allerta prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana o animale.

Nel caso di rischio grave ed immediato (esempio tossina botulinica), oltre a disporre immediatamente il sequestro dei prodotti tramite l'intervento del Comando Carabinieri della Sanità e degli Assessorati Regionali, la procedura di emergenza può essere integrata con comunicati stampa.

In questo caso vengono informati i cittadini sul rischio legato al consumo di un determinato prodotto e sulle modalità di riconsegna dell'alimento alla ASL territorialmente competente.

Per consentire ai membri della rete di gestire le notifiche in modo efficace, il Regolamento le classifica in due tipi:

- **Notifica ORIGINALE:** si intende una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera.
- **Notifica di FOLLOW-UP:** si intende una notifica contenente informazioni supplementari rispetto alla notifica originale. Deve essere trasmessa, senza ritardi ingiustificati, dal punto di contatto della Commissione a tutti i membri della rete (**entro 24 ore se si tratta di notifiche di allarme**).

La Commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per la consultazione on line delle notifiche settimanali, weekly overview of alert and information notifications, trasmesse dai paesi della comunità.

Le notifiche originali si distinguono in tre categorie:

- 1 - Notifica di ALLARME:** si tratta della notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in un altro paese membro. Deve essere trasmessa e gestita in via prioritaria dal membro della rete al punto di contatto della Commissione (**entro 48 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del rischio**). La notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti e disponibili sul rischio e sul prodotto a rischio, ai fini di un pronto intervento. Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di allarme a tutti i membri della rete **entro 24 ore dal ricevimento delle medesime**, previa verifica della notifica.
- 2 - Notifica di INFORMAZIONE:** si tratta della notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in un altro paese membro. I membri della rete devono inviare questo tipo di notifica, senza ingiustificati ritardi, al punto di contatto della Commissione, che a sua volta provvederà, previa verifica, a trasmetterla rapidamente a tutti i membri della rete. Questa



- 3- Notifica di RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA:** si tratta della notifica di respingimento alla frontiera di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. I membri della rete inviano questo tipo di notifica, senza ritardi ingiustificati, al punto di contatto della Commissione, che a sua volta la trasmette rapidamente ai posti d'ispezione frontalieri (PIF) e ai punti di entrata designati (Reg.CE n. 882/2004, Reg.CE n. 669/2009).



portale

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal_en

<https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1>

Unità di crisi

In stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, la Commissione europea mette a punto un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il piano precisa le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana non previsti dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, nonché le modalità pratiche necessarie per gestire la crisi risultante, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.

Nel caso in cui una situazione, che comporta un rischio grave non possa essere controllata nell'ambito delle disposizioni esistenti, la Commissione istituisce immediatamente **un'unità di crisi** cui partecipa l'Autorità fornendo un supporto scientifico e tecnico. Quest'unità di crisi raccoglie e valuta tutti i dati pertinenti e identifica le opzioni disponibili per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la salute umana.

Per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale del Sistema di Allerta per alimenti destinati al consumo umano, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha recepito, con l' Intesa del 13 novembre 2008,

le linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano (sostituiscono quelle approvate con Intesa 15 dicembre 2005).

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1147&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema

Tali linee definiscono le specifiche procedure di attivazione del sistema di allerta, in caso si ravvisi in un alimento un grave rischio per il consumatore, per cui è richiesto un intervento immediato sul territorio da parte delle strutture sanitarie.

Definiscono, altresì, le specifiche competenze delle strutture coinvolte nello scambio rapido di informazioni.


Le indicazioni contenute nelle linee guida si applicano nei seguenti casi:

- segnalazioni in partenza dalla ASL: attivazione del Sistema di Allerta per riscontri di alimenti, già presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la salute del consumatore, per i quali è richiesto un intervento immediato
- segnalazioni in arrivo: allerta originate al di fuori della ASL, che riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL.

Members of the RASFF

Austria	Germany	Netherlands	Iceland
Belgium	Greece	Poland	Norway
Bulgaria	Hungary	Portugal	Liechtenstein
Cyprus	Ireland	Romania	
Czech Republic	Italy	Slovakia	
Denmark	Latvia	Slovenia	
Estonia	Lithuania	Spain	
Finland	Luxembourg	Sweden	
France	Malta	United Kingdom	

-  European Food Safety Authority
-  European Commission
-  EFTA Surveillance Authority
-  Switzerland – partial participation



USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera sono uffici periferici del Ministero della Salute che si occupano del controllo sanitario su passeggeri e merci che transitano attraverso i punti d'ingresso transfrontalieri. Gli Uffici sono situati nei maggiori porti ed aeroporti nazionali al fine di prevenire il rischio di importazione di malattie dall'estero.

Anche se presso questi uffici si espletano attività sanitarie diverse (ad es. prestazioni di medicina legale per i naviganti, vaccino-profilassi per i viaggiatori) il principale compito istituzionale degli USMAF è la vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone di provenienza extra-UE.

UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari sono articolazioni territoriali del Ministero della Salute che curano l'assistenza tra autorità amministrative nazionali e comunitarie in materia di salute veterinaria e zootecnica.

PIF: posto di ispezione frontaliere controlli all'importazione dei prodotti di origine animale, degli animali vivi e dei mangimi

La Commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per la consultazione on line delle notifiche settimanali, **weekly overview of alert and information notifications**, trasmesse dai paesi della comunità.

Il sito web consente di conoscere le **notifiche settimanali** già in corso divise in:

- new alert notification per i prodotti a rischio che sono sul mercato europeo
- new information notification per i prodotti non presenti sul mercato europeo o già sottoposti a misure di controllo dal paese interessato.

Si tratta di una tabella riassuntiva, da considerare una ulteriore fonte di informazione, attraverso la quale gli enti sanitari territoriali interessati possono direttamente venire a conoscenza delle notifiche.

www.youtube.com/watch?v=F3cmxu3ulPo

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en

Relazioni Annuali

A seguito dell'attivazione del sistema di allerta sono riportate le irregolarità segnalate, distinte per contaminanti microbiologici, contaminanti chimici e irregolarità di altro tipo.

Sono anche riassunte, in tale ambito, le attività di vigilanza nazionale e le notifiche pervenute dagli Uffici periferici del Ministero della Salute tramite gli uffici di ispezione frontaliere (PIF) , gli uffici veterinari per gli adempimenti Comunitari (UVAC) e gli uffici di sanità marittima ed aerea (USMAF).

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1148&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema